**L’AUTOGOVERNO DEI TERRITORI MONTANI**

Nella rivisitazione della storia europea si è guardato quasi sempre alla macro-storia in quanto, attraverso di essa, si sono intrecciati i nodi problematici della grande politica, della grande economia, dei cambiamenti sociali su larga scala. Alle vicende minori, che hanno interessato le piccole comunità, è stata riservata un’attenzione debole, giustificata sovente da sottovalutazioni in senso localistico. A tali comunità non è stato riconosciuto, pertanto, alcun ruolo attivo nelle vicende storiche d’Europa. Gli studi relativi a queste realtà minori sono stati lasciati alla curiosità di eruditi locali o a ricerche specialistiche di studiosi di etnografia regionale. Bisogna attendere la scuola francese delle «Annales» per vedere sdoganato l’interessante capitolo della storia minore o la nascita di un’antropologia storica alpina che ha avuto il merito di avviare una sorta di “revisionismo antropologico”. L’originalità dell’approccio è da ricercarsi, altresì, nell’avvio di una metodologia interdisciplinare che ha coinvolto le scienze umane e sociali, da un lato, e la storia del diritto medievale dei coloni dall’altro lato. Dall’approfondimento di queste discipline e dalla messa a punto di studi antropologico-sociali dedicati alle comunità alpine (VIAZZO: 1989, 1990) è scaturito un percorso interpretativo che ha consentito di uscire dagli stereotipi consolidati della marginalità socioculturale della montagna alpina e dei suoi abitanti. Le ricerche d’archivio su documenti storici condotte da Enrico Rizzi (RIZZI: 1991) o da Luigi Zanzi (ZANZI: 2004) intorno agli insediamento walser nelle Alpi - dall’alta Savoia al Vorarlberg ed al Tirolo passando per la Valle d’Aosta, la Valsesia, l’Ossola, i Cantoni svizzeri - hanno permesso di fare chiarezza sulle implicazioni storico-giuridiche delle diverse forme di «democrazie alpine» fondate sull’autogoverno delle comunità. In ambito trentino, le ricerche condotte dallo storico Mauro Nequirito (NEQUIRITO: 2002) relativamente alle «Carte di Regola» o «Statuti di villaggio» - in area tedesca «Weistűmer» - documentano la grande diffusione di queste forme di regolamentazione comunitaria. Esse hanno contribuito, in maniera determinante anche se non esclusiva, a porre le basi dell’autonomia e della responsabilizzazione etico-politica nei confronti dei «beni comuni». A tal proposito Carlo Cattaneo, filosofo ed economista ottocentesco teorico del federalismo, affermava che: «Questi usi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un’altra legislazione, un altro ordine sociale». (CATTANEO: 1839). L’esegesi delle fonti del diritto dei coloni, associata ad una nuova ermeneutica storico-antropologica, ci consentono di poter guardare con occhi diversi alla storia delle Alpi, di de-costruirne preconcetti e stereotipi alimentati da un tipo di modernizzazione ideologica che ha semplicisticamente rubricato le società d’antico regime *(Ancien Régime)* a espressioni di oscurantismo medievale. Ne costituisce una riprova il fatto che tali «Regole» venivano bollate, verso fine Settecento, con l’espressione dispregiativa: «illecite combriccole di popolo». In particolare, tale espressione compare in un ordine del Capitanato Circolare di Rovereto del 10 Maggio 1787 «in relazione all’ipotesi di convocazioni prive di autorizzazione e non alla soppressione *in toto* dell’istituzione» (NEQUIRITO: 2010). Tuttavia quei modelli di organizzazione amministrativa, fondati su ampie autonomie e su di una gestione comunitaria dei beni, dovevano essere ridimensionati o, addirittura, cancellati a favore delle nuove istituzioni pubbliche comunali – articolazioni dello Stato centrale – che, in Trentino, compariranno nel primo decennio dell’Ottocento. Le Alpi possono ritenersi, infatti, la culla dell’autogoverno di piccole comunità ubicate in territori difficili da abitare per la natura impervia dei luoghi. Ripercorrerne la storia consente di ricostruire il cammino di libertà e di autonomia di genti che hanno reso possibile l’applicazione di un modello di organizzazione sociale meritevole di essere analizzato. Un inedito interesse in tale direzione sta emergendo da alcuni anni in vista della progettazione di nuovi scenari europei inclusivi dei territori di montagna. Si rende necessaria, pertanto, una rivisitazione consapevole delle “buone pratiche” del passato al fine di ripensare forme di governo possibili per rendere le Alpi ancora vivibili e abitabili. Dopo molti anni di crisi e di sfiducia nella rinascita economica e sociale delle terre alte, dall’inizio degli anni duemila si va manifestando l’esigenza di riposizionare lo spazio alpino - baricentro geografico e nodo idrografico del vecchio Continente - in un’area macro-regionale strategica per i destini dell’Europa. Nelle Alpi la consuetudine nella gestione dei beni collettivi rimanda a tempi molto antichi («*ab immemorabili*», come riportato nelle Carte di Regola), allorquando le comunità si insediano stabilmente sul territorio. Tuttavia, il rilancio e riposizionamento di queste pratiche incomincia ad essere codificato nei primi statuti di diritto regoliero in forma scritta a partire dal basso Medioevo (fra XI e XIV secolo) in presenza di cambiamenti profondi di natura demografica, economica e politica costituendo la base delle autonomie dei territori. La crescita della popolazione, in particolare dopo l’anno Mille, costringe i grandi proprietari di terre – la feudalità ecclesiastica (vescovati e abbazie monastiche) e laica (Signori territoriali) - a guardare alle terre incolte con un interesse senza precedenti. Si creano le condizioni e i presupposti per un cambio di prospettiva nel modo di utilizzare e governare i territori di montagna. La distribuzione demografica sulle Alpi, durante l’età antica e nell’alto Medioevo, era contraddistinta da discontinuità territoriali rilevanti. Le strategie di insediamento privilegiavano territori collocati a mezza costa, orientati “a solatìo” (*Sonnenseite* / e disposti alle medie altitudini. Gli insediamenti a quote elevate avevano una destinazione esclusivamente stagionale. Nel corso del primo millennio sarà predominante la tendenza a considerare la catena alpina luogo di passaggio in quanto, sia durante l’Impero Romano sia dopo la sua caduta (V secolo d.C.), la propensione a costruire “comunità di villaggio” stabili o insediamenti sparsi risulterà ancora assai limitata a poche aree. Nel settore alpino occidentale, in età romana, vengono privilegiati i passi del Monginevro, del Piccolo e Gran San Bernardo per l’accesso diretto alle Gallie. Nel settore centrale saranno determinanti i passi della Rezia (Maloggia, Bernina, Resia) e, nel settore orientale, l’Alpis Julia per i collegamenti con la Carniola e la Pannonia. Nel periodo di anarchia amministrativa seguito alla caduta dell’egemonia imperiale di Roma, il costituirsi di regni romano-barbarici imprimerà un nuovo ordine politico-amministrativo all’Europa al cui interno le Alpi acquisiranno una rilevanza via via sempre maggiore. La positiva contaminazione fra la tradizione giuridica germanica di tipo consuetudinario e quella romanistica di derivazione giustinianea («*Corpus Juris Civilis*») creerà le basi politico-giuridiche nella composizione degli assetti territoriali e gestionali futuri. Nello spazio alpino centro-orientale questa situazione di incontro-scontro fra tradizioni culturali diverse entro realtà territorialmente contigue, finirà per generare nuove forme insediative dotate di modelli di organizzazione rivelatisi vincenti difronte alle grandi sfide economiche e sociali. Si porranno le premesse per uno sfruttamento capillare e sistematico delle terre alte alpine. Le esigenze economiche emergenti verranno ad intersecarsi ed a sovrapporsi al mutato quadro politico, contrassegnato dalla cornice istituzionale del Sacro Romano Impero a discendenza sassone. Gli imperatori romano-germanici porranno la massima attenzione al controllo politico e sociale dei passi alpini nell’intento di garantirne la transitabilità per tutto l’anno e non limitata alla sola stagione estiva. Per effetto di queste crescenti esigenze si rivelerà prioritaria la costruzione di presidi territoriali stabili alle alte quote. Verranno ideate nuove soluzioni incentivanti a carattere giuridico-economico-fiscale, pensate allo scopo di invogliare i coloni ad edificare nuclei abitativi permanenti nelle aree più marginali. Le terre alte, prima deserte e disabitate, acquistano una sempre maggiore importanza e diventano laboratori per la messa a punto di soluzioni innovative destinate a soddisfare i nuovi bisogni emergenti. Tali bisogni si possono sintetizzare sulla base di alcune priorità:

* garantire gli accessi e la percorribilità dei grandi passi in senso trasversale (nord-sud) ma, anche, favorire una viabilità minore in senso longitudinale (ovest-est) volta a creare una rete capillare di collegamenti fra i territori oggetto delle nuove politiche insediative;
* promuovere iniziative economiche volte a rendere appetibili ai coloni i difficili terreni da dissodare con continuità e sistematicità;
* rendere vivibili ed abitabili tutto l’anno luoghi estremi posti ad altitudini elevate che, in precedenza, erano sfruttati stagionalmente e soltanto nell’arco temporale dell’alpeggio estivo.

Occorre aggiungere che le pratiche dei dissodamenti agrari medievali trovano una prima applicazione nel XII secolo (1100 d.C.) relativamente a terreni ubicati sotto il livello del mare (Mare del Nord). Queste aree geografiche corrispondono agli attuali Paesi Bassi olandesi, bonificati a scopi agricoli ed abitativi. Il primo documento scritto che ci è pervenuto - preziosa fonte storica utile ad inquadrare il fenomeno della nascita delle libertà contadine legate ai dissodamenti (“libertà di dissodamento”) – si riferisce all’anno 1106 ed è conosciuto come «Contratto di Utrecht». Esso rappresenta la base negoziale di quel «diritto dei coloni» che contraddistinguerà larga parte della contrattualistica agraria del basso Medioevo e che si può ritenere - secondo l’interpretazione del grande storico medievista Georges Duby - «il più spettacolare e decisivo evento economico» del basso Medioevo. Intraprendenti gruppi di contadini saranno destinatari dello stato giuridico di «uomini liberi», affrancati dalle servitù feudali, a compensazione dei pesanti lavori di dissodamento. Nel caso di specie, relativo al contratto di Utrecht, gli incentivi al dissodamento provengono dal Principe elettore del Sacro Romano Impero Germanico, l’Arcivescovo Friederich di Amburgo-Brema. La funzione svolta dagli Enti ecclesiastici, soprattutto da quei monasteri ai quali saranno devolute importanti donazioni e benefici da parte dei Signori territoriali laici, sarà sempre più rilevante nella grande rivoluzione agraria medievale. Tale rivoluzione porterà alla sperimentazione di negozi giuridici (contratti di colonato) finalizzati a sostenere la fondazione di comunità rurali di villaggio o di cascine sparse (masi), attraverso la trasformazione dei «*saltus»* - le “selve nere” impenetrabili (*Schwarzwald*)- in aree da destinare ad usi agricoli e di allevamento del bestiame. L’operazione colonizzatrice si tradurrà nella nascita di “nuovi dissodamenti” o “novali” o “ronchi” ricavati con i disboscamenti, l’asportazione delle ceppaie e tagli a raso o, ancora, con la tecnica medievale del «debbio» (“taglia e brucia”). Non a caso, il capo-colono veniva denominato, in area tedesca, «Reutmeister» (“maestro nel dissodamento”). Spesso gli venivano riconosciute funzioni di «Ammano» della comunità, ossia di giudice fino al primo e secondo grado di giurisdizione, con la sola esclusione dei reati criminali («il giudizio sopra il sangue»). Testimonianze significative di tali pratiche le possiamo rinvenire nella toponomastica di molte valli alpine. La consuetudine di dissodare terreni selvaggi, precedentemente non sfruttati sotto il profilo agricolo, veniva regolamentata da «contratti d’affitto ereditario» concessi in uso perpetuoed a canone invariabile ai coloni e loro discendenti da parte dei feudatari proprietari dei fondi. Nel contesto della feudalità basso medievale veniva introdotta la distinzione giuridica fra «*dominium* utile» del bene concesso liberamente ai contadini e «*dominium directum*» riservato al Signore. L’istituto giuridico di riferimento era quello dell’«enfiteusi» (*Erbleihe*) riassumibile nell’obbligo assunto dai liberi coloni di impegnarsi nel miglioramento del fondo («jus ad meliorandum»). I contratti stipulati fra il Signore e gli uomini che avrebbero dato origine a queste comunità residenziali, basate sui dissodamenti, riportavano un formulario di questo tipo: «[…] ut de nemore fiat novale, ut de terra inaedificata aedificetur, in summa dicam ut melioretur». L’assunzione di un siffatto impegno contrattuale dava adito al riconoscimento ai contadini dello status di «*liberi homines*». Viene così a costruirsi, nel cuore delle Alpi, una vera e propria “civiltà delle curve di livello”, ancorata stabilmente a luoghi elevati rispetto agli insediamenti precedenti e dove l’autogoverno delle comunità diventa la *condicio sine qua non* nel garantire continuità ad un’impresa colonica di lunga durata. Siti privilegiati per l’insediamento erano in prevalenza i terrazzi esposti al sole (*Adret/Adrech* nelle Alpi provenzali e franco-provenzali, *Sonnenseite, Sonnenberg* nelle Alpi tedesche), gli altipiani, ma anche i pendii più impervi delle alte vallate. Ampie aree prative destinate a scopo foraggero, oltre a coltivi/seminativi prevalentemente cerealicoli, vennero ricavati dalla rarefazione degli spazi naturali creando ampie discontinuità nella copertura forestale mediante massicce opere di esbosco («ut de nemore fiat novale»). Il paesaggio alpino incomincerà, d’ora in poi, ad assumere una fisionomia antropizzata, addomesticata, ancora oggi identificabile. L’opera di colonizzazione agraria delle Alpi non può essere disgiunta, pertanto, dal riferimento sistematico al «diritto dei coloni». La concessione di “lettere di libertà” a gruppi di contadini, resi liberi mediante l’affrancamento dalla precedente condizione servile, nonché a comunità già presenti *ab immemorabili* sui territori alpini, è orientata dunque verso l’obiettivo principale di dare risposte alla crisi economica generata dalla crescita demografica ed alla necessità di legare le popolazioni ai territori secondo modalità libere ed incentivanti. In tal senso, l’attribuzione di particolari autonomie e libertà rispetto alle vecchie obbligazioni servili, ha rappresentato il potente stimolo nell’avviare un fenomeno sociodemografico che, dal XII secolo, si protrarrà fino al XV secolo e che, secondo molti storici delle Alpi (L. ZANZI: 2002, 2004; J. MATHIEU: 1998), ha contribuito a porre le fondamenta per l’autodeterminazione delle comunità. Perciò possiamo legittimamente parlare, relativamente al periodo storico in questione, di autentiche “aristocrazie contadine” in contrapposizione al mondo rurale delle pianure sottostanti dove dominava la servitù della gleba. L’organizzazione sociale ed amministrativa delle terre alte alpine tende a definirsi all’interno di “piccole patrie” regionali, strettamente dipendenti dalla permeabilità dei passi e dalla porosità dei versanti. In ciò favorite, soprattutto durante il secolo XIII (durante il quale si registra il maggiore attivismo insediativo), da una fase climatica tendenzialmente più calda che ha permesso l’innalzamento delle fasce di utilizzo agro-pastorale dei terreni. Si tratta del cosiddetto «optimum climatico» che lo storico francese Emmanuel Leroy Ladurie ha rilevato e descritto in relazione agli anni compresi fra il 1230 ed il 1290 (LE ROY LADURIE: 1983) e durante i quali si registrarono temperature in crescita. A questo proposito, può essere utile delineare una panoramica che, pur non avendo la pretesa di essere esaustiva, sia in grado di fornire una documentazione attendibile a sostegno della tesi secondo la quale le comunità alpine, poco dopo l’anno mille e fino alla nascita dell’età moderna (XVI secolo), hanno sperimentato forme inedite di libertà e di autonomia. Nel corso del secolo XII, nel quale si colloca l’importante documento dell’anno 1106 - già richiamato quale imprescindibile riferimento storico-giuridico del diritto medievale dei coloni - anche le Alpi sono coinvolte nella grande rivoluzione negli assetti normativi comunitari. Il geografo Werner Bätzing (BÄTZING: 2005) riconduce tali «battaglie di libertà» a diversi processi politici, incasellati in quattro tipologie:

* *Le autonomie nelle regioni alpine di antico insediamento.*

Il fondamento di queste autonomie si trova nel fatto che le società contadine sono preesistenti all’instaurarsi delle signorie feudali del primo Medioevo, per cui le strutture feudali non riescono ad imporsi e si trovano costrette a riconoscere i diritti di autogoverno locali.

* *Le autonomie cittadine.*

Si tratta della «rivoluzione politica» rappresentata dalla fondazione di città nell’Italia settentrionale nei secoli XI e XII, in quanto la popolazione delle città si sottrae al dominio delle autorità feudali e del Papato e, per mezzo di propri statuti, costituisce una forma di autogoverno (il Comune).

* *Privilegi accordati per garantire le sicurezza dei valichi.*

Poiché il Sacro Romano Impero (della Nazione germanica) durante il Medioevo si estende fino all’Italia, il controllo dei valichi alpini rivestirà grande rilevanza politica. Fino dal X secolo, gli imperatori tedeschi si propongono di assicurarsi i principali valichi alpini, concedendo ai rispettivi territori notevoli privilegi politici, amministrativi e fiscali, in modo da legarli a sé. E’ il caso della nobiltà ecclesiastica (Principi-Vescovi, Vescovi-Conti, Abbazie principesche), della nobiltà feudale (Conti di Savoia, Conti di Tirolo, Conti di Gorizia, Delfino di Vienne con giurisdizione sui baliaggi di Briançon), delle aggregazioni territoriali regionali (Comunità di Urseren, a nord del Passo del San Gottardo).

* *I privilegi dei coloni.*

L’espansione degli insediamenti nell’Europa centrale nel corso della fase centrale del Medioevo, si attua come «colonizzazione». I coloni ottengono dai signori feudali taluni privilegi quale contropartita per il faticoso lavoro di rendere coltivabili le terre alte, prima non sfruttate.

E’ il caso – per le Alpi – delle libertà concesse ai Walser, consistenti essenzialmente nel diritto di amministrare la giustizia ordinaria attraverso il proprio borgomastro (Ammano) e in privilegi fiscali. Di qui discende una serie di documenti storici di grande significato, che testimoniano la fierezza e la consapevolezza del ruolo dei nuovi abitanti delle «Alpi Somme». (A. SALSA: 2007).

Uno dei documenti più importanti a fondamento dell’autonomia delle comunità alpine è indubbiamente la «Carta delle Libertà», firmata a Davos il 31 Agosto 1289 fra il Signore feudale ed il rappresentante della comunità dei coloni di nuovo insediamento. Eccone il testo: «Il conte Ugo di Werdenberg e i nipoti minorenni Giovanni, Donato e Walter, figli di Walter V di Vaz, confermano aver concesso a Guglielmo l’Ammano e ai suoi compagni e ai loro eredi legittimi il possedimento di Davos, già assegnato loro da Walter V di Vaz al giusto interesse che essi dovranno versare annualmente con i proventi del possedimento: 463 formaggi al giorno di San Gallo, 163 misure di tela a San Martino e 56 giovani animali a San Giorgio, oppure l’equivalente in moneta: tre scellini milanesi per ogni formaggio, 4 scellini per ogni misura di tela, 12 scellini per ogni giovane animale. Se essi pagheranno l’interesse dovuto, possiederanno le terre concesse in eterno, saranno liberi e non avranno da render conto di nulla a nessuno. Colui dei coloni che usufruirà del lago, dovrà versare in canone mille pesci al carnevale vecchio. Guglielmo sarà l’Ammano, ma quando decadrà la società dei coloni ne dovrà scegliere liberamente un altro, cui sarà rimessa l’amministrazione della giustizia, tranne le colpe gravi riservate al signore di Vaz, che dovrà però tenere giudizio nella valle. Anche i nuovi coloni che verranno ad aggiungersi a Guglielmo e ai suoi compagni, godranno delle stesse franchigie. Se il signore avrà necessità di questi uomini in caso di guerra, dovrà essere offerto loro un pasto, quando giungeranno alla prima meta».

Ancora lo storico Enrico Rizzi ha raccolto, in proposito, una grande quantità di fonti per la storia degli insediamenti walser. Esse coprono un arco temporale compreso fra l’anno 1253 ed il 1492, anno che segna l’avvio dell’età moderna e l’inizio di una progressiva involuzione del modello autonomistico a vantaggio di un crescente centralismo burocratico. Le aree interessate a tale fenomeno insediativo si estendono dai villaggi dell’Alta Savoia (Les Allemands, Vallorcine, Samöens) a quelli del Vorarlberg (Damuels, Walgau, Kleine und Grosseswalsertal, Laterns, Hohenems, Mittelberg, Tannberg, Brandertal, Montafon) e del Tirolo occidentale (Galtür, Hischgl) passando per la Svizzera (Vallese, Grigioni), il Liechtenstein (Triesenberg) e le valli italiane del Monte Rosa (Gressoney, Issime, Alagna, Rimella, Macugnaga) e dell’Ossola Superiore (Formazza). La consultazione di contratti d’affitto ereditario (*Erblehen*), lettere di libertà (*Freiheitsbrief*), libri delle rendite *(Urbar*), ha contribuito a definire un quadro completo della grande rivoluzione agraria e giuridica alpina tardo-medievale, prevalentemente rivolta a favorire le autonomie e l’autogoverno delle comunità.

Nel Tirolo di lingua tedesca, l’intraprendenza politica del Conte Mainardo II (1238-1295) asseconderà la formazione di una classe di contadini liberi facenti parte, a pieno titolo, degli Stati Generali della Dieta tirolese e, in taluni casi, parificati alla piccola nobiltà con compiti di difesa militare. Durante il governo di Mainardo II i contadini liberi del Tirolo tedesco verranno a costituire una piccola aristocrazia rurale, fiera del proprio status e ruolo, nonché protagonista nella diffusione di masi indipendenti (fattorie agricole indivisibili) anche alle quote elevate mai sfruttate in precedenza. Importante, da questo punto di vista, sarà la trasformazione delle «svaighe» da malghe stagionali per la produzione di formaggio, di antica tradizione baiuvara, in masi permanenti ubicati sopra i 1200 m di quota. Il futuro Papa Pio II (al secolo Enea Silvio Piccolomini), già canonico della Cattedrale di Trento e parroco di Sarentino / Sarnthein (allora Principato Vescovile e Diocesi di Trento), definì i contadini liberi della valle: «Gente fortunata».

In una prospettiva non strettamente legata al «diritto dei coloni», di provenienza esterna, ma pur sempre nel quadro di una nuova stagione di attribuzioni di libertà a comunità già presenti sui territori, vanno inquadrati altri esempi di autonomie micro-regionali.

In Trentino, risale al 14 Luglio 1111 la nascita della Magnifica Comunità di Fiemme che, tra le prime in area alpina, negozia le proprie libertà di autogoverno con il Principe-Vescovo di Trento Gebardo. La Comunità si definisce, statutariamente, come un insieme di «vicini» (gli abitanti originari del luogo) i quali, su base democratica, gestiscono i “beni comuni” o “terre collettive” (boschi e pascoli, con annessi diritti di erbatico, legnatico, stallatico, ecc.) in maniera indivisibile, inalienabile, inusucapibile. Risale al 1249 il primo documento scritto della «Regola di Spinale» nelle valli Giudicarie. Esso consiste in un contratto di affitto perpetuo (una porzione di bosco e pascolo) pattuito dai monaci dell’Ospizio di Santa Maria de Campéi (Madonna di Campiglio) con i “vicini” della comunità di Ragoli e Preore dietro la corresponsione di «un peso di formaggio buono e bello, secco e da monte». Per la Regola di Manèz, che interessa i “vicini” della comunità di Montagne, il primo documento scritto è datato nell’anno 1377, mentre il primo Statuto di Spinale è del 1410. Per quanto riguarda le comunità di Fiemme o di Spinale e Manéz si tratta di comunità complesse, formate da più nuclei insediativi consociati. Diversamente, un’importanza particolare rivestono anche le «Carte di Regola» (M. NEQUIRITO: 1988, 2002, 2003, 2005, 2010, 2011, 2015) le quali, pur essendo da ritenersi fonti di “diritto proprio”, sono rivelative della vocazione autonomistica delle genti trentine. La più antica delle normative di “diritto regoliero” trentino risale all’anno 1201 ed interessa la comunità di Civezzano. Il sistema delle Regole aveva un carattere democratico e partecipativo conforme ai modelli di “democrazia alpina” diffusi su tutto l’arco delle Alpi. Lo status di “vicino” si trasmetteva ereditariamente e la partecipazione alle assemblee costituiva un obbligo non facilmente aggirabile contribuendo a rafforzare il senso di responsabilità proprio di tutte le forme di autonomia e di autogoverno.

Al confine del Trentino con le Prealpi vicentine e veronesi - altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna, Lessinia e Sette Comuni - nuclei di boscaioli “roncadori”, già servi del monastero di Benediktbeuern in alta Baviera, vengono insediati dai signori locali (gli Ezzelini della zona di Bassano, il Principe-Vescovo di Trento Friederich von Wangen, il Vescovo di Verona Bartolomeo della Scala) e dotati dello status di uomini liberi con il fine di dissodare i terreni occupati da foreste impenetrabili. Si tratta di un ulteriore tassello che si inserisce pienamente nel mosaico della grande colonizzazione rurale del basso Medioevo e che smentisce precedenti versioni mitologiche intorno all’origine scandinava delle genti cimbre (Zimbar/roncadori). Altre iniziative simili, adottate dalla feudalità laica ed ecclesiastica, si susseguiranno nell’intento di mettere a coltura aree non ancora antropizzate mediante il ricorso all’assegnazione di privilegi (formazione di comunità con propri statuti autonomi) in cambio di dissodamenti sistematici delle alte terre. E’ il caso della Magnifica Comunità di Folgaria, sorta nel XII secolo, o della Magnifica Reggenza dei Sette Comuni (Asiago, Rotzo, Roana, Gallio, Enego, Foza e Lusiana) costituitasi pochi anni più tardi, tra il XIII ed il XIV secolo.

Il modello delle “Assemblee dei Vicini” si diffonderà capillarmente in tutte le Alpi, pur assumendo denominazioni diverse – vicinanze, regole, partecipanze, comunanze, università – a seconda dei territori. A questi esempi di proprietà collettiva sono assimilabili i «Patriziati» ticinesi (corrispondenti alla «*Bourgeoisie*»della Svizzera Romanda), alle «Degagne» della Val Leventina (futuro baliaggio del Cantone di Uri) e le «Almende» (malghe comuni) della Svizzera interna. Nei baliaggi italiani della Confederazione Elvetica i balivi (*Landvögte*), amministratori inviati dai Cantoni sovrani, confermeranno le antiche consuetudini.

Nel settore occidentale delle Alpi, risale all’anno 1191 la «Carta delle franchigie» (*Charte des franchises*) – base storica dell’autonomia valdostana - concessa alla comunità di Aosta dal Conte Tommaso I di Savoia grazie alla mediazione del Vescovo diocesano. In essa si stabilisce quanto segue: «Io, Tommaso, conte di Moriana e marchese d’Italia, osservando e riconoscendo le difficoltà sopravvenute, concedo la libertà alla città di Aosta con i suoi sobborghi; agisco anche su consiglio del vescovo Valbert e dei miei baroni, in modo che giammai d‘ora in avanti né io né i miei successori non esigeremo né per noi stessi né per i nostri funzionari le contribuzioni non consentite […]». L’autonomia valdostana si doterà in seguito (1580) di una raccolta di consuetudini nota come «Coutumier» e di un organo di controllo: il «Conseil des Commis». Ancora nell’Ovest-Alpi, a partire dall’XI secolo, nella valle Maira/Macra (Alpi Cozie) si vanno formando consuetudini legate alle pratiche agro-silvo-pastorali che, nell’anno 1254, verranno codificate per iscritto nei relativi Statuti. Tuttavia, uno dei più importanti documenti riguardanti la concessione di libertà di autogoverno è sicuramente la *Grande Charte des Escartons*. Il 29 maggio dell’anno 1343 il delfino Umberto II e 18 rappresentanti di oltre 50 comunità delle valli alpine firmarono la «Grande Charte», scritta su pelle di pecora. Essa formalizzava il patto di affrancamento dalle servitù feudali, il diritto alla libertà individuale, alla proprietà e all’autogestione del territorio denominato «La Repubblica degli Escartons» (altro esempio di “Stato di Passo” alpino a scavalco della displuviale). Con questa concessione di libertà il Baliaggio del Brianzonese, analogamente ai baliaggi svizzeri, viene elevato al rango di Repubblica autonoma rispetto al Delfinato di Vienne. I capifamiglia potevano decidere liberamente sull’utilizzo dei pascoli, sulla costruzione di ponti e strade, sull’elezione dei consoli, sulla risoluzione delle controversie. Allorché il duca di Savoia, nell’anno 1690, entrò a far parte della Lega asburgica, quest’area divenne strategica e la Francia rafforzò militarmente tutta la zona di Briançon (sistema delle fortificazioni del Vauban, architetto militare del Re Sole Luigi XIV). Dopo le guerre di successione spagnola e il Trattato di Utrecht la Francia cedette al Piemonte sabaudo, in base all’applicazione della dottrina geopolitica moderna dello “spartiacque” (*Ligne de partage des eaux*), il territorio dei tre Escartons idrograficamente “italiani” (valle di Oulx, di Pragelas, di Chateau Dauphin). La Repubblica degli Escartons perse l’unità politico-amministrativa e cessò definitivamente di esistere nel 1790. Il dispositivo della Charte decide e ordina che: «Tutti, senza eccezione, saranno ormai ritenuti e considerati come uomini liberi, affrancati e borghesi. Essi renderanno omaggio al delfino baciando il suo anello o il palmo superiore della sua mano come fanno gli uomini affrancati e liberi, e non più i due pollici come fanno i plebei ed i servi-contadini di questa epoca».

Nelle Alpi Orientali, un posto di rilievo rivestono le Regole d’Ampezzo, ancora oggi operative. La data di riferimento è quella del 1235, anno che registra l’emanazione dei primi Statuti, a conferma delle consuetudini locali, da parte del Signore feudale del Cadore, conte Biaquino Da Camino. Precedentemente, in epoca alto-medievale, i Longobardi dapprima (VI-VII secolo) ed i Franchi successivamente (VIII secolo), favorirono il costituirsi di proprietà gentilizie “indivise” mediante concessioni rilasciate alle famiglie del luogo da parte del potere centrale. Pascoli e boschi erano di proprietà collettiva nel senso che venivano riconosciuti come proprietà privata dei consorti originari e, quindi, d’uso collettivo. I diritti di «dominio utile» si trasmettevano ereditariamente ma, in mancanza di discendenti, i fondi ritornavano alla comunità. La comunità ampezzana divenne anch’essa una circoscrizione autonoma, formata dai nuclei familiari autoctoni, che andavano così a formare delle vere e proprie «comunità corporate chiuse», non aperte ai forestieri. In origine le Regole erano dodici, due alte e nove basse più a valle la Regola di Cortina. Lo scopo evidente era quello di garantire una gestione mirata al buon uso dei pascoli alti, governati dalle Regole «di monte» o Regole «Alte», distinte dalle Regole «Basse». Dieci anni prima del riconoscimento formale da parte del Signore del Cadore (1225), viene istituita la «Regola di Lerosa e Travenanzes». All’anno 1238 risale la «Regola di Falzàrego», al 1317 quella di «Lareto» e quindi tutte le altre. La massima espressione dell’autonomia ampezzana corrisponde all’intervallo cronologico compreso fra gli anni 1347 ed il 1420. In questo periodo le consuetudini regoliere, tramandate oralmente, vengono raccolte in un *corpus* di norme scritte denominate «Laudi». Dopo il 1400 l’espansionismo sulla terraferma ad opera della Serenissima Repubblica di Venezia interesserà ampie porzioni del nord-est alpino compreso tra il Friuli, già appartenente al Patriarcato di Aquileia (ivi incluso il Cadore), al basso Trentino (val Lagarina e alto Garda), al Bresciano, al territorio di Bergamo fino all’Adda. Anche l’Ampezzano subirà la stessa sorte. Tuttavia Venezia, come già accaduto per i Sette Comuni, confermerà gli Statuti di autonomia insieme con i relativi privilegi. L’alleanza fra il Sacro Romano Impero, retto dall’imperatore Massimiliano I d’Asburgo Conte del Tirolo e papa Giulio II Della Rovere (Lega di Cambrai), arresteranno le ambizioni veneziane sui territori tirolesi segnando il passaggio dell’Ampezzano (senza il Cadore) al Tirolo (1511-1521), previa conferma delle antiche prerogative autonomistiche ed il ritorno del basso Trentino alla sovranità asburgica (1509). Il Cadore, nella fattispecie, si era già costituito in Magnifica Comunità a partire dal 1338 e, fino al 1511, includeva anche l’Ampezzano. L’organizzazione dell’autogoverno, sul modello delle altre realtà alpine del nord-est, era codificata negli Statuti relativi alle 27 Regole. Anche all’estremo delle Alpi orientali, nel settore giuliano-carnico, la struttura comunitaria di tipo vicinale sarà presente nella Carnia friulana, nonostante il grande impulso dato dalla Chiesa di Aquileia alla città di Tolmezzo. Nelle aree giuliane di lingua slovena le vicinie assumeranno la denominazione di «sosednja» reiterando, comunque, gli stessi modelli organizzativi degli altri comprensori alpini.

La prassi, ormai consolidatasi sulle Alpi, di costruire democrazie partecipative a struttura egualitaria si evolverà seguendo gli sviluppi della storia europea tardo-medievale. Dalle piccole «comunità corporate chiuse» di tipo colonico, insediate nei territori più elevati per rispondere alle sopraggiunte sfide demografiche e colturali, alle comunità di “vicini” rette da Regole rivolte a privilegiare l’indigenato originario, si passa a più ampie «comunità di valle» impegnate a mantenere l’autonomia amministrativa delle valli nei confronti dell’espansione territoriale dei Comuni cittadini, in particolare delle città padane. E’ il caso della Val Camonica, della Val Sabbia, della Riviera di Salò, della Val Trompia in rapporto al Comune di Brescia. E, inoltre, della Val di Scalve, delle alte Valli Seriana e Brembana, della Valle di Averara e san Martino rispetto a Bergamo. Della Valtellina e dei Contadi di Chiavenna e Bormio (Magnifica Terra) rispetto a Como e, successivamente, alla Repubblica delle Tre Leghe (Signori Grigioni) di cui, dall’anno 1512, diventerà suddita conoscendo momenti difficili della sua storia a causa delle lotte religiose con i Riformati. Un’altra importante esperienza di comunità autonoma sarà quella della Val Sesia, inquadrata amministrativamente nella *Universitas Vallis Sicidae* e della Signoria della Riviera di San Giulio d’Orta, posta sotto la giurisdizione temporale del vescovo di Novara (1219) che avrà un importante ruolo nell’affidamento a coloni walser dell’Alpe Rimella (1256). A conclusione di questo *excursus* intorno alle autonomie alpine - cui possiamo aggiungere un riferimento alle *Franches Montagnes* del Giura svizzero ove vennero insediati “contadini liberi” da parte del Principe-Vescovo di Basilea - va osservato che, per la collocazione strategica delle Alpi al centro dell’Europa, le prassi di autogoverno delle sue genti ha posto le basi di un modello di *governance* ancora attuale nei suoi fondamenti.

Pubblicato in:

**R. LOUVIN** (a cura di )**, *Mondi montani da governare,* Roma, Aracne, 2017.**

POST SCRIPTUM:

Alla luce di quanto richiesto desidero richiamare la Legge 20 novembre 2017 n. 168 avente per oggetto la valorizzazione dei «Domini collettivi». Tale testo di legge riflette una tendenza culturale e giurisprudenziale iniziata a partire dagli studi sui «Commons» promossi dalla politologa statunitense Elinor Ostrom – premio Nobel per l’Economia anno 2009 – nell’intento di sottolineare l’importanza dei beni comuni.

In ambito italiano, gli studi del giurista Paolo Grossi sulle proprietà collettive («Un altro modo di possedere») hanno portato a maturazione tale sensibilità che, in precedenza, era stata intenzionalmente accantonata e rimossa in quanto ritenuta espressione di mondi passati anti-moderni. Grazie ai suoi studi si è riportato alla luce, in forma rivisitata per i nostri tempi, un modello di governance che, nei territori di montagna, si rivela particolarmente fecondo nel favorire il superamento della dicotomia oppositiva fra “pubblico” e “privato”. In tal modo, la riscoperta di questi antichi modi di possedere assume un grande valore dal punto di vista dell’ambiente e della sua tutela attiva. In un momento di transizione ecologica come l’attuale, recepito dal PNRR in un’ottica di medio e lungo periodo, tali proposte di governo delle aree interne soprattutto montane costituiscono un provvidenziale salto di paradigma nella messa in valore di territori dotati di particolari valenze ecologiche e paesaggistiche. Da un lato, l’uso collettivo dei beni pone al riparo da tentazioni speculative. Dall’altro garantisce, attraverso una natura giuridica di tipo privatistico, dagli effetti perversi dell’azione paralizzante della burocrazia pubblica. Una terza via, dunque, nell’interesse della collettività e della qualità ambientale.

**BIBLIOGRAFIA**

AA.VV., *Annali di studi sulla proprietà collettiva,* in: «Archivio Scialoja-Bolla», n.2, 2010.

BATZING, W., (2003), *Le Alpi,* Torino, 2004.

CATTANEO, C., (1839), *Scritti economici,* Firenze, 1956.

GIARELLI, L., (a cura di), *Naturalmente divisi*. *Storia e autonomia delle antiche comunità alpine,* Brescia, 2013.

GUICHONNET, P., (1980), *Storia e civiltà delle Alpi,* 2 vol., Milano, 1984.

LE ROY LADURIE, *Histoire du climat depuis l’an mil*, 2 vol.,Paris, 1983.

MATHIEU, J., (1998), *Storia delle Alpi,* Bellinzona, 2000.

NEQUIRITO, M., (a cura di), *A norma di regola*, Trento, 2002.

RIZZI, E., (a cura di), *Diritto europeo dei coloni,* Anzola d’Ossola, 1990.

RIZZI, E., (a cura di), *Walser Regestenbuch* - *Fonti per la storia del diritto walser 1253-1495*, Anzola d’Ossola, 1991.

SALSA, A., *Il tramonto delle identità tradizionali. Spaesamento e disagio esistenziale nelle Alpi,* Scarmagno, 2007

SALSA, A., *Alpi e libertà.* Trento, 2015.

VIAZZO, P.P., (1989), *Comunità alpine*, Bologna, 1990.

ZANZI, L., *Le Alpi nella storia d’Europa,* Torino, 2004.